

CARTA ETICA

Le relazioni sane sono indispensabili al benessere e allo sviluppo dei bambini e degli adolescenti, sia tra coetanei che con gli adulti. Ogni comportamento lesivo dell'integrità fisica, psichica o sessuale costituisce una violazione grave, punibile per legge.

Sono consapevole che molestie e abusi sessuali possono avvenire anche nella nostra organizzazione. La funzione educativa conferisce un ruolo di autorità che va sempre esercitato nel rispetto del bambino e dell'adolescente.

Nessun maggiorenne può intrattenere attività sessuali con bambini e adolescenti minori di 16 anni¹. Aderisco al principio che in nessuna situazione l'adulto può considerare un bambino o un adolescente consenziente. L'adulto si assume l'intera responsabilità.

Affinché lo sport, le attività educative e ricreative siano e rimangano un luogo di realizzazione dell'individuo e di promozione dei diritti del bambino², contribuisco con il mio esempio alla prevenzione e alla lotta contro ogni forma di abuso sessuale.

Quattro principi per un ambiente sicuro e relazioni positive

Rispetto i limiti della sfera personale (fisica, psichica e sessuale) di tutti i bambini e adolescenti.

Non tollero alcuna forma di discriminazione, molestia o abuso sessuale, né nel mio comportamento né in quello altrui. Mi oppongo alla "legge del silenzio", alla complicità e al diniego in materia di abusi sessuali su bambini e adolescenti.

Assisto nei limiti della mia responsabilità i bambini e gli adolescenti confrontati a situazioni di molestia o abuso sessuale. Chiedo un consiglio o un aiuto esterno se mi trovo in difficoltà.

Informo i miei responsabili o un'autorità competente se un bambino o un adolescente è, o potrebbe essere, in pericolo.

Luogo e data: _____

Firma: _____

¹ Gli atti non sono punibili se la differenza di età è minore di 3 anni e se i giovani coinvolti sono consenzienti (art. 187 CP). Dopo il raggiungimento della maggiore età sessuale (16 anni), è proibito all'adulto approfittare dei rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o di altre forme di dipendenza per accedere alla sessualità del minore (art. 188 CP).

² Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (1989), ratificata dalla Svizzera nel 1997.